REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D'alia	Giudice
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23840** del registro di segreteria relativo al **conto giudiziale n. 37836** reso dall' agente contabile Scervino Gianfranco relativo alla gestione <anticipazione piccole spese> dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza per l'esercizio finanziario 2019.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio,

all'udienza del 15.04.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, nessuno comparso per l'amministrazione, udito l'agente, udito il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott. Giovanni Di Pietro, che concludeva come da verbale di udienza.

FATTO e DIRITTO

1. A seguito dell'iniziale relazione n. 492 del 27 novembre 2023, con cui il Magistrato istruttore aveva rimesso alla

valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità del conto in epigrafe, in quanto non debitamente sottoscritto, non munito del visto di regolarità contabile, sebbene parificato, e inidoneo nel merito a rappresentare la gestione, con sentenza non definitiva n. 172/2024 del 02.09.2024, lo stesso era dichiarato procedibile, sul rilievo che nelle more del giudizio erano stata depositata la nota di trasmissione del conto unitamente al conto stesso, entrambi sottoscritti dall'agente e vistati dal responsabile del servizio finanziario. Erano altresì rimessi gli atti al Magistrato istruttore pe il deposito della relazione integrativa da compiersi entro il 30.11.2024 e fissazione della nuova udienza per il 15.01.2025, termini poi traslati rispettivamente al 15.02.2025 e al 15.04.2025 come da ordinanza n. 14/24 del 20.01.2025.

2. Con relazione integrativa del 17.02.2025 ha concluso per l'irregolarità della gestione con addebito all'agente di €. 2.173,30= per tre diverse tipologie di spesa: (a) pedaggio e vitto per medici e infermieri in relazione a trasferimento di pazienti verso altre strutture sanitarie per €. 1.461,32=; (b) spese per il vitto del dipendente autista inviato in diverse località regionali per compiti istituzionali per €. 252,68=; (c) spese di missione reputate irregolari per €. 457,30=.

3. In data 02.04.2025 l'agente ha depositato una memoria difensiva con allegata documentazione.

4. All'udienza del 15.04.2025, il sig. Scervino ha

rappresentato di essere in pensione da circa un anno e mezzo e l'oggettiva difficoltà di reperire i documenti, in quanto gli archivi dell'azienda ospedaliera sono mal tenuti e disordinati. Il Pubblico ministero si è rimesso alla valutazione del Collegio e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il conto giudiziale n. 37836 reso dall' agente contabile Scervino Gianfranco relativo alla gestione <anticipazione piccole spese> dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza per l'esercizio finanziario 2019, deve essere dichiarato irregolare anzitutto quanto alle modalità di compilazione.

Pur contenendo gli elementi essenziali (sono indicati, su tre prospetti, le anticipazioni ed i rimborsi ricevuti, le spese effettuate ed il saldo a fine gestione), la compilazione dei dati in esso contenuti non è conforme al modello 23 allegato al d.P.R. n. 194/1996, sì da non rendere chiara e intellegibile la lettura contabile che, come il Magistrato istruttore ha evidenziato, è stata possibile con l'ausilio delle risultanze presenti sul giornale di cassa (da cui non emerge l'anticipazione di €. 10.000,00 in ingresso al 01.03.2019, ma solamente l'importo di €. 7.503,39= che, sommato al fondo residuo dell'esercizio precedente per €. 2.496,61, restituisce il totale di €. 10.000,00) -, per cui certamente non può concludersi per la regolarità formale della gestione e del conto.

6. Nel merito, la prima contestazione del Magistrato istruttore ha riguardato le spese sostenute dall'economo per il

vitto e il pedaggio di medici, infermieri e autisti per il trasferimento di pazienti verso altre strutture sanitarie per complessivi €. 1.461,32=

Le motivazioni a sostegno della irregolarità di tali spese sono da ricercarsi, secondo i rilievi svolti in sede istruttoria, in quanto afferenti ad articoli (ad esempio, il cappuccino, o il caffè, l'acqua, la brioche) che non rientrano nella tipologia <pranzo/cena> prevista dal Regolamento economale, e che si aggiungono ad essa; ovvero si tratta di voci di spesa per cui non è documentata, come il Regolamento prevede, la durata superiore alle 8 ore nel caso del trasferimento dei pazienti presso altri nosocomi.

Una seconda contestazione ha riguardato invece le spese per il vitto del dipendente autista inviato in diverse località regionali per compiti istituzionali per €. 252,68=, rispetto alle quali – stando alle risultanze dell'istruttoria – non v'è alcuna autorizzazione preventiva, ma solo l'autorizzazione al rimborso da parte del Commissario straordinario dell'azienda, pur non rimanendo provata la durata superiore alle 8 ore per giustificare il vitto.

Infine, come terza voce contestata, il Magistrato designato ha indicato le spese irregolari di missione per complessivi €. 457,30= per mancanza di documentazione giustificativa.

Di qui, l'addebito complessivo per €. 2.171,30=

A seguito della memoria difensiva depositata dall'agente e dall'esame della documentazione portata a sostegno della

legittimità delle spese sostenute, il Collegio reputa che l'addebito nei confronti dell'economo Gianfranco Scervino debba essere rimodulato nei termini che seguono.

Quanto alla prima contestazione, l'aver portato a rimborso il costo per la consumazione di una colazione, in luogo di un pranzo o di una cena da parte del dipendente, non determina il rialzo della spesa autorizzata dal regolamento, in quanto pare evidente che tale consumo è per sua natura di minore importo. E del resto ne costituisce conferma la circostanza che, ad essere portati al rimborso sono tutte spese di importo minimo (€. 1,80 per il cappuccino, €. 1,00 per il caffè, ovvero la spesa omnia di €. 6,60 per caffè, acqua e croissant).

Invero, per questa tipologia di spesa, la contestazione ha riguardato anche la mancata prova dell'effettivo tempo di percorrenza superiore alle 8 ore, nel caso del trasferimento dei pazienti presso altre strutture, pur dando atto che dalla documentazione in atti è chiaro che il superamento del detto limite orario si è verificato.

Ed in effetti, è sufficiente riscontrare che, in presenza di un trasferimento presso nosocomi extraregionali, la durata non può essere ricompresa nelle 8 ore che esonerano dal rimborso del visto.

Pertanto, l'importo di €. 1.461,32= per spese e vitto di medici e infermieri e autisti per il trasferimento di pazienti verso altre strutture sanitarie deve senz'altro essere ammesso a discarico

dell'agente Scervino.

Quanto alla seconda voce di spesa su cui v'è stato il rilievo in sede istruttoria, essa ha riguardato l'importo di €. 252,68= per il pagamento del vitto del dipendente autista invitato in diverse località regionali per compiti istituzionali.

Anche in questo caso, il Collegio reputa superabili le osservazioni mosse dal Magistrato istruttore e che si risolvono fondamentalmente in aspetti formali più che sostanziali. In luogo dell'autorizzazione preventiva vi sarebbe l'autorizzazione successiva da parte del Commissario straordinario o del Reggente l'Azienda ospedaliera, mentre il profilo sostanziale di rilievo risiederebbe, anche in questo caso, nella mancata prova del superamento del limite delle 8 ore giornaliere che, tuttavia, una volta adottata la procedura di autorizzazione ex post al rimborso, è da ritenersi implicita nello stesso atto autorizzativo che richiama i vitti consumati nell'arco di un mese, o anche di due mesi (cfr., buono n. 316).

Pertanto, anche l'importo di €. 252,68= può senz'altro essere ammesso a discarico dell'agente.

Infine, come terzo rilievo, il Magistrato designato ha contestato spese irregolari di missione per €. 457,30= per mancata documentazione dell'evento cui la missione era finalizzata (buoni n. 611-620-705-716-724) e per mancata previsione nel regolamento tra le spese ammissibili al pagamento tramite cassa economale (buono n. 725, in relazione al pernottamento

di un docente).

Sul punto, lo Scervino, nella sua memoria, non ha allegato una utile documentazione giustificativa, adducendo unicamente il rilievo generale di una vistosa difficoltà nel reperimento della stessa, atteso anche lo stato di quiescenza in cui versa dal 23.12.2023.

La bontà dell'argomentazione spesa, tuttavia, non esime il contabile dalla sua propria responsabilità che, in questa materia, incontra il solo limite della forza maggiore e del caso fortuito.

Conclusivamente, l'importo di euro 457,30=, poiché afferente a spese di missione non documentate deve essere restituito dall'agente alla struttura ospedaliera.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale **n. 37836**, reso dall' agente contabile Scervino Gianfranco relativo alla gestione <anticipazione piccole spese> dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza per l'esercizio finanziario 2019, deve essere dichiarato irregolare.

Condanna Gianfranco Scervino al pagamento di €. 457,30 = in favore dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza a titolo di spese effettuate non dovute, oltre interessi legali dalla data della

pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.

Condanna Gianfranco Scervino al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Relatore — Il Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi — Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 20/05/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio di conto 23840

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 492/2023	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 486/2023	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE SENTENZA/ORDINANZA n. 172/2024	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE ORDINANZA n. 14/2025	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA N. 492/2023/2	6	€ 96,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	18	€ 288,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 131,76
ORIGINALE SENTENZA	2	€ 32,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	2	€ 32,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 9,18
DICONSI EURO OTTOCENTOQUARANTAQUATTRO/94	**TOTALE**	**€ 844,94**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente